

Circolare n. 06/2011

Chiavari, 25 Luglio

A tutti i CLIENTI


Loro Sedi

- OGGETTO: Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti D.Lgs. 67/2011 - Obblighi di comunicazione

A seguito dell'entrata in vigore del **D.Lgs. 67 del 21/04/2011**, si rendono necessari ulteriori adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, ivi incluso anche il lavoro notturno.

Il datore di lavoro avrà l'obbligo di comunicare esclusivamente per via telematica alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.

La comunicazione dell'esecuzione del lavoro notturno va fatta utilizzando il **modello "LAV NOT"**, che avrebbe dovuto essere reso disponibile dal 20/07/2011 sul sito del ministero all'indirizzo **www.lavoro.gov.it**. Tuttavia, con nota dello stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, proprio del 20/07/2011 si è appreso che: *"in relazione alla modulistica relativa alle comunicazioni sulla esecuzione del lavoro notturno di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 67/2011 ed a quanto già precisato dal Ministero con la Circolare n. 15 del 20 giugno 2011, si comunica che detta modulistica sarà disponibile a seguito della definizione del Decreto di cui all'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 67/2011, con il quale saranno altresì disciplinate le modalità di effettuazione degli obblighi comunicazionali"*.



Inoltre i termini della comunicazione sono stati fissati al 30/09/2011 con riferimento all'anno 2010, mentre il lavoro notturno svolto nel 2011 dovrà essere comunicato entro il 31/03/2012.

Va indicato inoltre il numero indicativo di lavoratori impegnati nell'attività in questione, anche i lavoratori utilizzati nell'ambito di una somministrazione.

L'omissione della suddetta comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da € 500 ad € 1500, diffidabili ex art.13, D.Lgs n. 124/2004, in caso di regolarizzazione il trasgressore potrà essere ammesso al pagamento della sanzione minima pari ad € 500. La sanzione è applicabile solo con riferimento al numero di comunicazioni omesse e non in ragione del numero dei lavoratori interessati. Non è sanzionabile la ritardata presentazione o l'errata indicazione del numero dei lavoratori addetti o i meri errori materiali e quelli riferiti a dati già in possesso delle PP.AA destinatarie dell'adempimento, (purché sia identificabile il datore di lavoro ed identificate le unità produttive interessate).

La comunicazione di mansioni svolte in processi produttivi in serie caratterizzati dalla "linea catena" (ovvero le lavorazioni indicate all'articolo 1, comma 1, lettera c del D. Lgs. 67/2011 ed esplicitate nell'allegato 1, quest'ultimo allegato alla presente newsletter) deve essere effettuata, da parte di tutti i datori di lavoro, tramite la compilazione del modello LAV-US disponibile on line sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro dal 21 giugno 2011. Quest'ultima comunicazione deve essere effettuata entro il 30/07/2011.

Di seguito estratto di cui all'Art. 1, primo comma, lettera c del D.Lgs. 67/2011 da cui si evincono le tipologie di lavorazioni maggiormente interessate:

- ✂ Prodotti dolciari ed additivi per bevande e altri alimenti;
- ✂ Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc... ;
- ✂ Macchine per cucire e macchine rimpagliatrici per uso industriale e domestico;
- ✂ Costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
- ✂ Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
- ✂ Elettrodomestici, altri strumenti ed apparecchi;
- ✂ Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori;
- ✂ Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

I Signori Clienti potranno provvedere direttamente ad effettuare tale adempimento, oppure potranno avvalersi della consulenza dello Studio che rimane a completa disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito.

Con Viva Cordialità

